

**Nell'ipotesi di parto plurimo, in attuazione del disposto dell'art. 9, comma 4, del CCNL 21.02.2002, la retribuzione per intero dei primi trenta giorni nell'ambito del congedo parentale spetta una sola volta oppure per ogni nato?**

L'art. 9, comma 4, del CCNL 21.02.2002 per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca, rinviando all' art. 32, comma 1, del d. lgs. n. 151/2001 per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo parentale riconosciuto ai genitori per i primi otto anni di vita del bambino, ha previsto che *"[...]i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute."*

La formulazione della norma contrattuale in questione, nel suo tenore letterale, ha collegato la previsione del beneficio economico unicamente all'evento del parto, evento che comprende anche l'ipotesi di parto plurimo. Pertanto, anche coerentemente con la logica previsionale dei costi contrattuali del comparto per il personale dell'università, approvati dal Governo e certificati positivamente dalla Corte dei Conti, la retribuzione per intero compete esclusivamente per i primi trenta giorni, indipendentemente dalla durata complessiva del congedo parentale che, invece, così come previsto dall'art. 32, comma 1, del d. lgs. 151/2001, può essere concesso "per ogni bambino" nato. Per completezza, per quanto riguarda il parto plurimo, l'art 9, comma 9, dello stesso CCNL 21.02.2002 ha previsto espressamente che *"In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre"*.